



Centro Cinofilo del Cane da Pastore Italiano

Associazione Sportiva Dilettantistica

Sede legale: via Ciarra 5 - 65012 - Vallemare di Cepagatti PE

C.F./Partita IVA: 02252100686 - Registro CONI: Q030971

Tel: 085 7951491 - Fax: 085 7996587

E-mail: info@pastoreitaliano.eu - Web: www.pastoreitaliano.eu



REGOLAMENTO DI MONTA E ALLEVAMENTO

Il presente regolamento, approvato dall'Assemblea degli Associati in data 01.03.2019 disciplina i rapporti tra il Centro Cinofilo, i proprietari di stalloni e fattrici e gli allevatori.

Articolo 1. Requisiti per la monta

- a. Il Responsabile della Ricerca & Selezione può autorizzare una monta in presenza di almeno 3 prenotazioni di cuccioli
- b. Il requisito delle 3 prenotazioni è derogabile su autorizzazione del Consiglio Direttivo, al quale il Responsabile della Ricerca & Selezione deve fornire adeguate e puntuali motivazioni alla base della richiesta di deroga
- c. Lo stallone e la fattrice da impiegare devono essere in possesso di C.O.I. o C.I.P. senza limitazioni
- d. Qualora stallone e fattrice risultassero in possesso di C.O.I. o C.I.P. con limitazione e non siano mai stati valutati ai fini dell'idoneità alla riproduzione, il Centro Cinofilo procede alla suddetta valutazione secondo quanto stabilito nel Regolamento Pedigree

Articolo 2. Contratto di monta

- a. Prima della monta, va stipulato apposito Contratto di monta tra Centro Cinofilo e proprietari di stallone e fattrice
- b. Il Contratto di monta contiene gli accordi tra le parti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - i. gli estremi identificativi di stallone e fattrice
 - ii. modalità della monta
 - iii. nominativo del Responsabile di Monta
 - iv. eventuali compensi
 - v. eventuali oneri e responsabilità in capo ai proprietari di stallone e fattrice
 - vi. oneri e responsabilità in capo al Centro Cinofilo

Articolo 3. Gestione della monta

- a. Il Responsabile di Monta ha il compito di far rispettare i termini del Contratto di Monta e di verificare che la monta avvenga in modo regolare
- b. Al termine del periodo di monta, il Responsabile di Monta redige apposita denuncia e la invia al Responsabile della Ricerca & Selezione
- c. Il Responsabile di Monta deve segnalare nella denuncia eventuali irregolarità avvenute durante la monta

Articolo 4. Contratto di Allevamento

- a. Il Centro Cinofilo individua l'Esperto Allevatore per la cucciolata tra quelli iscritti nel Registro degli Allevatori e stipula apposito Contratto di Allevamento
- b. Il Contratto di Allevamento contiene gli accordi tra Centro Cinofilo e Allevatore, tra i quali i nominativi degli acquirenti, il compenso che questi ultimi devono corrispondere all'Allevatore per acquisire la proprietà del cucciolo, gli oneri in capo a ciascuna parte con particolare riferimento ai tempi massimi per la richiesta del C.O.I. per i cuccioli e le penali in caso di richiesta tardiva

Articolo 5. Denuncia di Nascita, Microchip e Iscrizione della Cucciolata

- a. Entro 30 giorni dalla nascita dei cuccioli, l'Allevatore è tenuto a inviare al Centro Cinofilo la Denuncia di Nascita, contenente il numero di cuccioli eventualmente deceduti e il numero di cuccioli in vita, ripartiti tra maschi e femmine
- b. Il microchip viene inoculato tra il 35° e il 45° giorno di vita



Centro Cinofilo del Cane da Pastore Italiano

Associazione Sportiva Dilettantistica

Sede legale: via Ciarra 5 - 65012 - Vallemare di Cepagatti PE

C.F./Partita IVA: 02252100686 - Registro CONI: Q030971

Tel: 085 7951491 - Fax: 085 7996587

E-mail: info@pastoreitaliano.eu - Web: www.pastoreitaliano.eu



- c. Entro 10 giorni dall'inoculazione dei microchip, l'Allevatore deve richiedere i C.O.I. secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di concerto con la Ricerca&Selezione

Articolo 6. Trasferimento presso il Centro Cinofilo

Tra il 60° e il 70° giorno di vita, i cuccioli sono trasferiti presso il Centro Cinofilo o altro luogo stabilito nel Contratto di Allevamento secondo le modalità presenti nello stesso

Articolo 7. Registrazione dei cuccioli alla ASL

- a. L'Allevatore registra i cuccioli a proprio nome presso la ASL di appartenenza
- b. Alla ricezione del pagamento da parte dell'acquirente, l'Allevatore è tenuto a presentare presso la ASL di appartenenza la dichiarazione di cessione del cucciolo entro i tempi previsti dalla normativa vigente